

Bonus barriere architettoniche escluso per gli edifici nuovi

Casa

Una risposta dell'Economia chiude a interpretazioni estensive dello sconto al 75%

Giuseppe Latour

Un'interpretazione estensiva delle norme sul bonus per la rimozione di barriere architettoniche è, per ora, impossibile, perché mancano le coperture. È una bocciatura quella arrivata ieri dal ministero dell'Economia, in risposta all'interrogazione di Pietro Lorefice (M5s) in commissione Finanze al Senato.

Il problema nasce dal fatto che il decreto legge 34/2020, all'articolo 119-ter, spiega che la detrazione del 75% (fino a tutto il 2025) per la rimozione di barriere architettoniche riguarda soltanto gli edifici «già esistenti». Questa definizione, secondo l'interrogazione, ha creato dubbi interpretativi, «in special modo riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura». Secondo Lorefice, «bisognerebbe adottare un'interpretazione della norma il più larga possibile, al fine di dare la possibilità a una platea

più ampia di usufruire della misura».

Il Mef, però, chiude a interpretazioni estensive. Già la circolare 23/E, infatti, ha chiarito che l'agevolazione al 75% non spetta per lavori effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile «né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione». Quindi, per introdurre l'agevolazione di questi interventi, serve «un apposito intervento normativo», in relazione al quale andranno individuate adeguate coperture. Una risposta che non soddisfa il

M5s, per il quale «andava privilegiata l'interpretazione più estensiva».

Sempre ieri un interpellato (n. 247/2023) è tornato sul tema degli errori negli sconti in fattura, già affrontato nei giorni scorsi (238/2023). Dando via libera allo sconto su tutto l'importo dell'intervento pattuito, anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto. A patto che lo sconto complessivo sia indicato nella fattura di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOGANE

Rinvio sull'e-Das nazionale telematico

Arriva una doppia proroga con la determinazione direttoriale 130294/2023 delle Dogane. Da un lato, viene, infatti, differita al 1° ottobre 2024 la decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-Das nazionale, per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale 285111 del 27

giugno 2022, nonché dei prodotti assoggettati condizionati. Dall'altro lato, invece, slitta al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal Testo unico delle accise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA